

Codice A1814A

D.D. 4 luglio 2019, n. 2338

**Autorizzazione ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio selettivo della vegetazione presente all'interno dell'alveo dei rii Valmarchese e Maggiolino in Comune di Castell'Alfero (AT). (rif. AT TG 186) Richiedente: Comune di Castell'Alfero (AT)**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castell'Alfero (AT) ad eseguire, avvalendosi di soggetti idonei individuati e coordinati dallo stesso Comune, un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio selettivo della vegetazione presente all'interno dell'alveo dei rii Valmarchese e Maggiolino, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento dovrà essere eseguito nelle aree del demanio idrico indicate negli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- **all'interno dell'alveo attivo**, ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (circa 2/3 dell'altezza della sezione di deflusso) nonché in corrispondenza e immediatamente a monte e valle dei manufatti d'attraversamento stradale (circa mt. 30 a monte e mt. 30 a valle degli stessi), il taglio della vegetazione dovrà essere del tipo cosiddetto "**a raso**" senza rilascio di matricine, ai sensi dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011;
- **nella restante porzione di alveo** ovvero nel tratto di sponda compreso tra il livello di scorrimento dell'acqua in regime ordinario e il ciglio alto di sponda (circa 1/3 dell'altezza della sezione di deflusso), il taglio dovrà essere di **tipo selettivo** (è vietata ogni forma di taglio "a raso") e dovrà limitarsi alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti e che possono quindi costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, oppure essere particolarmente esposte alla fluitazione in caso di piena. Occorrerà pertanto mantenere i soggetti più stabili, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo comunque una copertura residua minima del 20% (venti per cento).
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorrerà provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che costituisce ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- le operazioni di taglio dovranno essere effettuate in prossimità del colletto senza danneggiare la ceppaia e secondo le buone norme e tecniche selvicolturali;
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante ed il novellame non interessati dall'intervento;
- il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme di polizia forestale stabilite dalla normativa vigente (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e dal relativo regolamento forestale n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011, modificato dal regolamento n. 2/R approvato con D.P.G.R. in data 21/02/2013-in particolare art.li 37 e 37 bis );
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o

scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere con l'obbligo di ripulire e ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in autorizzazione;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- al termine dei lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo o nelle aree demaniali e ripristinato lo stato dei luoghi;
- la presente autorizzazione ha validità per il taglio e rimozione della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui. Il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui all' D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione ;
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio lavori dovrà ottenere ogni altro parere (autorizzazione necessari secondo le vigenti disposizione di legge in materia);
- la presente autorizzazione ha **validità di mesi 12 (dodici)**, nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del regolamento forestale n. 8/R del 20.09.2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 30 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale.
- il soggetto autorizzato dovrà comunicare (con anticipo di almeno 7 giorni) al Settore Tecnico Regionale Alessandria Asti- Ufficio di Asti e al Comando del Gruppo Carabinieri Forestale di Asti, la data di inizio dei lavori. A ultimazione lavori occorrerà inviare al Settore Tecnico Regionale Alessandria ed Asti-Ufficio di Asti una dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente a quanto disposto nel presente provvedimento e alle leggi in materia.

Ritenuto che tale intervento, se eseguito nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e della vigente normativa in materia, può configurarsi tra le attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'efficienza idraulica dei rii Val Marchese e Maggiolino, ai sensi dell'art. 18 e dell'Allegato A della L.R. n. 17 del 12/08/2013, il valore delle piante oggetto di taglio è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione temporanea del sedime demaniale interessato dall'esecuzione dei lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
Ing. Roberto CRIVELLI

I funzionari estensori  
Ing. RICCA Giuseppe  
Geom. CAPITOLO Giuliana